

ACCORDO**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare favorevoli condizioni di investimento per gli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti richiedono che siano mantenute condizioni economiche e giuridiche favorevoli; e,

considerando che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica nel reciproco interesse e stimoleranno le iniziative imprenditoriali nel campo degli investimenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione di quest'ultima, sotto qualunque forma giuridica. Comunque esso non sarà applicabile a divergenze o controversie che siano sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
 - a) beni mobili ed immobili acquisiti o utilizzati a fini economici, nonché ogni

- diritto "in rem", così come i diritti di garanzia, privilegi e ipoteche;
- b) titoli azionari, obbligazionari e altri titoli, così come capitali sociali ed ogni altra forma di partecipazione;
 - c) crediti monetari o qualsiasi altro servizio avente valore economico strettamente connessi con un investimento, con l'esclusione di:
 - estensione di credito in relazione ad una transazione commerciale, così come il finanziamento delle attività commerciali,
 - crediti con scadenza inferiore ai 3 anni,
 - obbligazione contrattuale con lo Stato o con un Ente di Stato o la concessione di un credito allo Stato o ad un Ente di Stato;
 - d) diritti di proprietà intellettuale inclusi, in particolare, diritti d'autore, e diritti di proprietà industriale come brevetti, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni e ragioni sociali, così come know-how, segreti commerciali e avviamento;
 - e) diritti attribuiti per legge, per contratto, o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione, per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di progetti chiavi in mano o contratti di costruzione o diritti derivanti da concessioni; e
 - f) diritti derivanti da licenze o concessioni accordati da un Ente di Stato.
2. Per "investitore" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia titolo, in conformità con la legislazione di quella Parte Contraente, per effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una Parte Contraente secondo la sua legislazione.

Per "persona giuridica" si intende un ente pubblico, un'impresa, un'azienda, un'associazione, o qualsiasi altra entità avente sede nel territorio di una Parte

Contraente e riconosciuta secondo la propria legislazione come persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

- 3 Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici così come qualsiasi pagamento in natura.
4. Per "territorio" si intende:
 - per la Repubblica Italiana: in aggiunta alle zone comprese nelle linee di frontiera, le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui l'Italia esercita sovranità e diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale;
 - per gli Stati Uniti Messicani: in aggiunta alle zone comprese nelle linee di frontiera, le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e la piattaforma continentale su cui il Messico esercita sovranità e diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e Reciproca Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ammetterà gli investimenti in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti fatti nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e si asterrà dall'adottare misure discriminatorie che possano danneggiare il funzionamento, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la cessione, la

trasformazione o la liquidazione degli investimenti. Tali investimenti godranno di piena tutela legale e salvaguardia.

In caso di reinvestimento dei proventi di un investimento o di aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa tutela e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale.

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo di alto livello a prescindere dalla sua cittadinanza.

I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione con gli investimenti oggetto del presente Accordo, godranno di condizioni adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali in conformità alla legislazione di quest'ultima.

Ciascuna Parte Contraente si adopererà, secondo la propria legislazione e le proprie obbligazioni internazionali in merito all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri, per permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che lavorino in relazione con un investimento secondo il presente Accordo, così come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

ARTICOLO 3 Trattamento

Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte Contraente così come agli investimenti effettuati ed ai redditi degli investimenti maturati da tali investitori, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri

investitori così come agli investimenti effettuati ed ai redditi degli investimenti maturati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento della nazione più favorita garantito secondo il paragrafo 1. del presente Articolo non si applica ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà per effetto di:
- una sua partecipazione ad un'Area di Libero Scambio, una Unione Doganale od Economica;
 - accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale;
 - accordi conclusi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 Risarcimento per perdite

Qualora gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscano perdite nei propri investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, o altre forme di conflitti armati, stati di emergenza, o avvenimenti analoghi, l'ultima Parte Contraente offrirà agli investitori, in conformità alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello garantito agli investitori di ogni altro paese terzo.

ARTICOLO 5 Esproprio

Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (qui di seguito indicati con

"esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, dietro pagamento di risarcimento, a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla propria legislazione.

Il risarcimento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente al momento in cui è stato effettuato l'esproprio o è stata annunciata ufficialmente la decisione di esproprio. Nello stabilire il giusto valore di mercato verrà tenuto in debito conto il valore fiscale dichiarato dei beni espropriati.

Il risarcimento sarà pagato senza indebito ritardo ed in un periodo di tempo ragionevole, e sarà pienamente convertibile e liberamente trasferibile.

Al risarcimento saranno aggiunti gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data di pagamento ad un normale tasso commerciale, incluso il LIBOR.

Il risarcimento sarà pagato in valuta convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente al momento in cui fu effettuato l'esproprio o la decisione di esproprio fu annunciata ufficialmente. Tale risarcimento sarà liberamente trasferibile.

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a tutti i redditi derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi della liquidazione da pagare all'investitore, solo nel caso che vengano nazionalizzati o espropriati.

Se dopo l'espropriazione, gli investimenti non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, per gli scopi dell'esproprio, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare l'investimento al giusto valore di mercato, secondo le procedure legali previste nella legislazione in vigore delle rispettive Parti Contraenti che effettuano l'esproprio.

ARTICOLO 6 Trasferimento di fondi

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire liberamente all'estero quanto segue:

- a) capitali iniziali e quote aggiuntive di capitale utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
- b) tutti i redditi derivanti dall'investimento;
- c) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;
- e) compensi ed altre indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività remunerate e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio nella misura e secondo le modalità previste dalla propria legislazione;
- f) pagamenti per risarcimento di perdite; e
- g) pagamenti derivanti dall'applicazione di disposizioni relative alla risoluzione di controversie.

Tenendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3. del presente Accordo, Le parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo il trattamento della Nazione Più Favorita.

Fermo restando quanto contenuto nei paragrafi 1. e 2. del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente può prevenire un trasferimento mediante l'applicazione equa non discriminatoria ed in buona fede delle misure per proteggere i diritti dei creditori, applicando leggi e regolamenti nel rilascio, commercio e trattamento di titoli, contratti per consegne a termine e similari, informazioni e documentazioni su trasferimenti o in relazione a infrazioni penali e sentenze o giudizi in procedimenti amministrativi e aggiudicatori, fermo

restando che tali misure e la loro applicazione non siano usate come mezzo per eludere impegni o obblighi di una Parte Contraente verso il presente Accordo.

4. In caso di seri squilibri della bilancia dei pagamenti o di una minaccia degli stessi, ciascuna Parte Contraente può introdurre temporaneamente restrizioni sui trasferimenti, purché tale Parte Contraente adotti misure o un programma in accordo con gli standards previsti dal Fondo Monetario Internazionale. Tali restrizioni saranno applicate in termini equi, non discriminatori e in buona fede.

ARTICOLO 7 Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione incaricata abbiano effettuato pagamenti sotto forma di indennizzi, garanzie o contratti assicurativi contro rischi non commerciali concessi ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la titolarità di ogni diritto o reclamo di tale investitore all'altra Parte Contraente o alla sua Istituzione incaricata e riconoscerà altresì il diritto di tale Parte Contraente o della sua Istituzione ad esercitare ogni diritto di reclamo, in virtù di tale surroga, nella stessa misura dovuta al suo precedente avente diritto.
Comunque, in caso di controversia, solo l'investitore o una persona giuridica privata a cui la Parte Contraente o la sua Istituzione abbiano demandato i propri diritti, può iniziare, o partecipare ai procedimenti davanti ad un tribunale nazionale o sottoporre il caso all'arbitrato internazionale secondo le disposizioni della Sezione 2 (due) dell'Allegato al presente Accordo.
2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4., 5. e 6. del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti di fondi

I trasferimenti di fondi di cui agli Articoli 4., 5., 6. e 7. di questo Accordo verranno effettuati senza indebito ritardo e previo adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'investitore, in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale è situato l'investimento.

Tali trasferimenti di fondi saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento.

ARTICOLO 9

Modalità di risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo tra le Parti Contraenti e le controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente saranno composte in via amichevole.

Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, verranno applicate le relative modalità di risoluzione delle controversie, come previsto nell'Allegato che è parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Applicazione di disposizioni varie

Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, alle

Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'espletamento da parte delle Parti Contraenti delle procedure costituzionali.

ARTICOLO 12 Durata e Scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 11., e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1. a 10.. compresi, rimarranno in vigore per dieci (10) anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il ventiquattro novembre millenovecentonovantanove, in due originali, nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI

